Servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e certificazione della regolare esecuzione dei lavori e attività connesse per interventi di

Realizzazione parcheggio e allargamento stradale in località Navertino

Numero interno opera 250.

CUP G14E23000640006 – G11B22002470002

DISCIPLINARE D'INCARICO

ai sensi degli artt. 41, 114, 115, 116, allegati I.7 e II.14 del decreto legislativo n. 36/2023

recante patti e condizioni per le prestazioni relative ai servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e certificazione della regolare esecuzione dei lavori e attività connesse e le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli artt. 41, 114, 115, 116, allegati I.7 e II.14 del decreto legislativo n. 36/2023, nonché al D. Lgs. n. 81 del 2008, e s.m.i., relativamente all'intervento di cui in oggetto.

Il signor _____, iscritto al Collegio dei _____ della Provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio in _____, Via _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____.

in qualità di:

☐ libero professionista singolo;

☐ libero professionista in studio associato - art. 66 c. 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023 (indicare la denominazione dello studio)

_____;

☐ legale rappresentante di società di professionisti - art. 66 c. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023;

☐ legale rappresentante di società di ingegneria - art. 66 c. 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023;

☐ componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti - art. 66 c. 1 lett. f) D. Lgs. 36/2023;

☐ legale rappresentante di consorzio - art. 66 c. 1 lett. f) D. Lgs. 36/2023 – denominato _____

☐ prestatori di servizi di ingegneria e architettura - art. 66 c. 1 lett. d) D. Lgs. 36/2023 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente di detti servizi, rappresentanti da _____;

in nome e per conto di tutti i soggetti indicati nell'istanza di partecipazione si impegna ad assumere l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di Borno (BS), relativo ai servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e certificazione della regolare esecuzione dei lavori, comprese tutte le attività connesse e le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli artt. 41, 114, 115, 116, allegati I.7 e II.14 del decreto legislativo n. 36/2023, nonché al D. Lgs. n. 81 del 2008, e s.m.i., e seguenti relativamente ai lavori indicati in epigrafe.

2- Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al presente disciplinare ed a quanto previsto nella lettera d'invito, dovranno essere conformi, come previsto dall'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del progetto.

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui ai codici CPV da 71240000-2 e 71220000-6 del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007;
2. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi agli artt. 41, 114, 115, 116, allegati I.7 e II.14 del decreto legislativo n. 36/2023, nonché al D. Lgs. n. 81 del 2008, e s.m.i., devono conformarsi alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Progetto (RUP)
3. L'importo complessivo stimato per i lavori ammonta ad € 1.000.000,00.

4. In considerazione del fatto che l'Amministrazione Comunale di Borno ha ottenuto due finanziamenti da Regione Lombardia, uno per la realizzazione di un parcheggio in via Navertino e l'altro, per la realizzazione di parcheggi e adeguamento delle viabilità di accesso tramite l'allargamento della via Milano fino a via Navertino, l'incarico tecnico è suddiviso in tre distinti sotto incarichi:
   a) Studio di prefattibilità dell'intero intervento che oltre alla realizzazione del parcheggio in località Navertino comprendente l'allargamento della strada via Milano che conduce alla località Navertino, per un importo complessivo dei lavori stimato in € 1.000.000,00;
   b) Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva in un unico livello, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione della regolare esecuzione (CRE) del primo lotto di parcheggio, da realizzare a fianco della via Navertino con quadro economico complessivo di € 60.000,00
   c) Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva in un unico livello, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione della regolare esecuzione (CRE) dell'intervento di allargamento stradale della via Milano sino alla località Navertino e la realizzazione di una porzione di parcheggio dipendentemente dalle disponibilità economiche, con quadro economico complessivo di € 360.000,00

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nelle seguenti attività:

Fasi	Fase di progettazione
I)	Quadro esigenziale e Documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero intervento di sui agli artt. 1 e 2 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023.
II)	Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo in un unico livello del primo stralcio del parcheggio in località Navertino, ai sensi dell'art. 4 del dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progetto, ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. n. 81 del 2008.
III)	Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo in un unico livello dell'intervento di realizzazione parcheggi e allargamento della via Milano sino alla via Navertino, ai sensi dell'art. 4 del dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progetto, ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Fasi	Fase di esecuzione
I)	Direzione dei lavori, contabilità e certificazione della regolare esecuzione (CRE) del primo stralcio del parcheggio in località Navertino, ai sensi dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, compreso il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81 del 2008.

II)	Direzione dei lavori, contabilità e certificazione della regolare esecuzione (CRE) dell'intervento di realizzazione parcheggi e allargamento della via Milano sino alla via Navertino, ai sensi dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, compreso il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Di seguito, con riferimento al D.M. 17/06/2016, viene riportato il dettaglio delle prestazioni professionali minime previste dall'incarico, precisando che sono comunque comprese tutte quelle prestazioni previste dagli allegati I.7 e II.14 del D. Lgs. 36/2023, che si rendessero necessarie per l'espletamento del servizio affidato, seppur non sotto riportate.

Studio di prefattibilità dell'intero intervento:

- ***Relazione illustrativa [QaI.01];***
- ***Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici [QaI.02]***
- ***Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari [QaI.03]***
- ***Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02]***

Parcheggio primo stralcio:

- ***Studi di prefattibilità ambientale [QbI.17];***
- ***Prime indicazioni Piano di Manutenzione [QbI.21]***
- ***Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01]***
- ***Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03]***
- ***Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04]***
- ***Studio di inserimento urbanistico [QbII.06]***
- ***Rilievi planoaltimetrici [QbII.07]***
- ***Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17]***
- ***Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19]***
- ***Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23]***
- ***Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05]***

- ***Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01]***
- ***Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02]***
- ***Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03]***
- ***Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04]***
- ***Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05]***
- ***Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06]***
- ***Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07]***
- ***Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01]***
- ***Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02]***
- ***Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03]***
- ***Contabilità dei lavori a misura [QcI.09]***
- ***Certificato di regolare esecuzione [QcI.11]***
- ***Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12]***

Intervento di realizzazione parcheggi e allargamento della via Milano sino alla via Navertino:

- ***Studi di prefattibilità ambientale [QbI.17];***
- ***Prime indicazioni Piano di Manutenzione [QbI.21]***
- ***Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01]***
- ***Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03]***
- ***Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04]***
- ***Studio di inserimento urbanistico [QbII.06]***
- ***Rilievi planoaltimetrici [QbII.07]***
- ***Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17]***

- ***Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19]***
- ***Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23]***
- ***Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05]***
- ***Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01]***
- ***Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02]***
- ***Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03]***
- ***Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04]***
- ***Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05]***
- ***Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06]***
- ***Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07]***
- ***Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01]***
- ***Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02]***
- ***Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03]***
- ***Contabilità dei lavori a misura [QcI.09]***
- ***Certificato di regolare esecuzione [QcI.11]***
- ***Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12]***

Art. 3. (Individuazione dell'intervento oggetto delle prestazioni del Contratto)

1. L'intervento oggetto delle prestazioni contrattuali è così individuato negli atti dell'Amministrazione committente: **INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E ALLARGAMENTO STRADALE IN LOCALITÀ NAVERTINO - NUMERO INTERNO OPERA 250.**

Art. 4. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. In particolare non trovano applicazione le maggiorazioni di cui all'articolo 7 (incarichi collegiali) e all'articolo 18 (incarichi parziali, sospesi o interrotti) della predetta legge.
3. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Ferme restando le attribuzione di rappresentanza legale del Tecnico affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti

Art. 5. (Stato degli atti disponibili)

1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilità dell'Amministrazione committente e che sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti:
    a) l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
    b) l'estratto delle ortofoto e dell'aerofotogrammetria del sito interessato;
    c) l'estratto mappe catastali;
2. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell'attività precedentemente svolta, oggetto della documentazione di cui al comma 1.
3. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo.
4. L'offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta offerta.
5. La documentazione di cui al comma 1 può essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese.

Art. 6. (Disposizioni generali sul servizio)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 5; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.
2. Il Tecnico affidatario deve inoltre:
   a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
   b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della buona tecnica e dei principi di cui all'articolo 4, comma 3;
   c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandole con adeguate motivazioni;
   d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti eventualmente incaricati dall'Amministrazione committente, per lo svolgimento di compiti, prestazioni o adempimento che interferiscono o possono influenzare le prestazioni del Contratto.

Capo 2. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Art. 7. (Progettazione di prefattibilità)

1. La progettazione di prefattibilità serve per valutare la realizzazione dell'intervento nella sua interezza, comprendendo anche interventi o parte di interventi, che, per attuali carenze economiche potranno essere realizzate solamente in futuro.
2. Gli elaborati richiesti per la prefattibilità sono quelli indicati all'art. 2 e quelli previsti agli artt. 1 e 2 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 che il progettista riterrà necessari per definire gli obbiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, per acquisire i fabbisogni e le esigenze del committente, per individuare le eventuali alternative progettuali e per stimare il costo complessivo dell'intervento.

Art. 8. (Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva)

1. Data la tipologia di interventi si prevede di realizzare la progettazione dei due primi interventi già finanziati in un unico livello unendo la fattibilità tecnico-esecutiva con l'esecutivo. Resta inteso che eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omesso, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.
2. La progettazione dovrà comprendere gli elaborati elencati all'art. 2 e gli eventuali altri allegati previsti dall'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 qualora vengano ritenuti necessari dal RUP o dal progettista.
3. Il progetto deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione committente.
4. Il progetto deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 41, comma 13 del codice dei contratti, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali.
5. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio.
6. Il progetto deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

Art. 9. (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione:
   a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui gli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
   b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto.
2. Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza dovrà essere qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione sarà espletato mediante le seguenti prestazioni (elenco esemplificativo e non esaustivo):

   a) sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

b) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, etc.) con elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione;

c) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere attraverso planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l'ambiente esterno in quanto la struttura esistente (per la quale è prevista la demolizione), durante i lavori di realizzazione del primo lotto funzione dovrà svolgere la propria attività didattica senza interferenze con il cantiere;

d) elaborazione di disegni per l'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con il gruppo di progettazione);

e) predisposizione di cronoprogramma, dell'analisi dei rischi presenti (con riferimento all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa) e dell'analisi delle interferenze con terzi; il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata all'analisi delle eventuali interferenze con terzi (attività scolastica, altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all'interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, etc.); si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento, l'organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi; dovrà essere prioritariamente analizzata la compatibilità dell'articolazione delle lavorazioni con la presenza delle attività scolastiche: la scansione dei lavori dovrà essere tale da ridurre al minimo il disagio per l'attività della scuola, contenendo e limitando tutti i possibili rischi interferenziali; sarà cura dell'incaricato rapportarsi allo scopo sia con il Committente sia con la Dirigenza scolastica per definire la scansione delle lavorazioni nel cronoprogramma di progetto avendo cura di considerare gli effetti della stagionalità sull'impiego dell'edificio da parte della scuola;

f) quantificazione dei costi della sicurezza;

g) predisposizione del fascicolo dell'opera ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai progettisti; integrazione con inserimento di elaborati grafici per l'individuazione e la progettazione di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con l'équipe di progettazione;

h) ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 ed al D.Lgs. 36/2023 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigenti norme.

4. Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione sarà espletato mediante le seguenti prestazioni (elenco esemplificativo e non esaustivo):

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 10. (Direzione lavori, contabilità e CRE)

1. L'attività di Direzione dei Lavori dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14, dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale del M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49 e dal D.Lgs. 81/2008, ai quali si rimanda integralmente.
2. Le attività dovranno essere svolte conformemente agli elaborati progettuali e, in particolare, al Capitolato Speciale d'Appalto. La documentazione relativa alla contabilità dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante in triplice copia e dovrà essere redatta conformemente alle esigenze di rendicontazione previste dal finanziamento e secondo le indicazioni fornite dal R.U.P..
3. Il Direttore dei Lavori spetta il compito di effettuare le necessarie verifiche ed accertamenti in merito al rispetto del Criteri Minimi Ambientali previsti dalle specifiche normative ed identificati negli elaborati di progetto, dando tutto il supporto necessario al RUP per quanto riguarda predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione.

Art. 11. (Prestazioni accessorie)

1. Nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:

   a) recepimento di indicazioni provenienti da altri Soggetti istituzionali coinvolti nel progetto o competenti in materia di Pubblica Sicurezza, quali Comuni, Provincia, Prefettura, Questura, Comandi delle Forze dell'Ordine, etc.;

   b) contabilità lavori suddivisa per i singoli agglomerati industriali o secondo specifiche esigenze della Stazione Appaltante, ivi comprese quelle relative alla rendicontazione richiesta dall'ente finanziatore; la contabilità andrà inoltre suddivisa per le varie imprese impegnate nell'appalto, ivi compresi i subappaltatori, con indicazione delle categorie di lavoro SOA; anche lo stato finale dei lavori dovrà essere redatto con le medesime modalità;

   c) valutazione della congruità economica delle migliorie dell'offerta tecnica dell'impresa esecutrice;

   d) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla D.L. in occasione della contabilità lavori e dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, etc.;

   e) predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (Comuni, Provincia, Soprintendenza, Genio Civile, Prefettura, Questura, Polizia Locale, etc.);

   f) attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;

   g) aggiornamento del Cronoprogramma;

   h) schema compilato di Certificato di Esecuzione Lavori redatto conformemente alla modulistica ANAC e/o di altri soggetti per i quali è richiesta la trasmissione di informazioni riguardanti l'Appalto;

2. Da parte della Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere garantita una presenza, costante, presso i luoghi di esecuzione delle opere, anche se suddivisi in più cantieri, prevedendo non meno di un sopralluogo settimanale, fatte salve esigenze improcrastinabili determinate dalla programmazione di eventi conseguenti al quale la DL e CSE non potranno sottrarsi nel presenziare costantemente i luoghi di esecuzione, da documentare tramite annotazioni, produzione verbali e documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. Resta in ogni caso in capo ai soggetti ogni responsabilità riguardo la vigilanza dei lavori in relazione alla loro corretta esecuzione e alla sicurezza.

3. Documentazione fotografica, disegni contabili e relazioni sullo stato dei lavori saranno necessarie anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opere.

4. Per qualunque necessità, a cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).

5. A cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in conformità con la normativa vigente), che dovrà essere regolarmente aggiornato e, del quale, una volta alla settimana, dovrà esserne messa a disposizione una versione digitale al RUP ed alle altre figure di supporto della Stazione Appaltante.

6. L'Affidatario dei servizi di che trattasi ha obbligo di recarsi, su specifiche convocazioni da parte del R.U.P., presso gli Uffici dell'Ente per relazionare in merito all'avanzamento dei lavori e per prendere visione di eventuale documentazione prevenuta all'Ente che incide sull'esecuzione dei lavori, quali, a titolo esemplificativo, richieste da parte della/e impresa/e appaltatrice/i e da parte di altri Enti, acquisendo, preferibilmente in formato elettronico, copia della documentazione e predisponendo apposito verbale relativo alla documentazione acquisita, che verrà sottoscritto dall'Affidatario stesso e dal R.U.P. o da collaboratori; per l'esecuzione delle predette attività, l'Affidatario si impegna a seguire le indicazioni del R.U.P. in merito a giorni ed orari di accesso e a non interferire con le altre attività degli Uffici. Entro i successivi cinque giorni dall'acquisizione della documentazione, l'Affidatario dovrà far pervenire all'Ente la documentazione di propria competenza e/o di supporto all'Ente per le attività connesse all'appalto di lavori, servizi e forniture.

7. Durante le lavorazioni il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dovranno essere sempre contattabili e reperibili, garantendo la propria presenza, o di eventuali collaboratori dotati di adeguata professionalità ed espressamente indicati alla Stazione Appaltante, entro e non oltre ore 4 (quattro) da eventuali richieste della Stazione Appaltante. Nei casi di particolare urgenza, dovrà essere garantire la presenza anche al di fuori dei normali orari di lavoro. Resta in ogni caso in capo ai soggetti affidatari ogni responsabilità connessa alle attività di cantiere.

8. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili sia in orario giornaliero che notturno con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), Direzione dei Lavori ed Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

9. Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

10 Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Vigili del fuoco, 112 Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).

11. Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del Progetto e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, e nello specifico:

    a) il Direttore dei Lavori (coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori) effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza mensile o più ravvicinata su esplicita richiesta del RUP e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l'altro, dai giornali dei lavori, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto;

    b) il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza mensile o più ravvicinata su esplicita richiesta del RUP e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

Art. 12. (Disposizioni particolari sulla progettazione)

1. Ai sensi dell'articolo 41, c. 13 del D. Lgs. 36/2023, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, i prezziari predisposti dalla Regione Lombardia oppure opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezziario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.
2. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.
3. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti e del Direttore dei Lavori comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 108 del Codice dei contratti;

b) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;

c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto definitivo e esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 42 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;

d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;

e) l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto.

4. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022, n. 256 (GURI n. 183 del 8 agosto 2022) e con le eventuali prescrizioni di deroga o migliorative prescritte dal RUP.

5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali. Sarà compito del RUP in fase di redazione della documentazioni di appalto eventualmente scegliere il criterio di aggiudicazione anche diverso da quanto riportato nel primo periodo.

6. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso.

7. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a speciali compensi, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato, comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato in proporzione all'entità delle modifiche.

Art. 13. (Proprietà legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.
3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

Art. 14. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile (a titolo d'esempio, .pdf/a sottoscritto in formato .p7m), ed uno editabile (file c.d. nativi, così come predisposti nei relativi software di calcolo, videoscrittura, disegno CAD, computazione, etc.). Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 1 (una) copia, debitamente sottoscritte. Ulteriori copie richieste dovranno essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.
2. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Capo 3. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI

Art. 15. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivo è determinato di comune accordo fra le parti come di seguito indicato:
   - Studio di prefattibilità dell'intero intervento comprendente l'allargamento della strada che dalla chiesetta di San Fiorino conduce alla località Navertino;

     € 4.200,00 + ccp 4% + IVA 22%

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva in un unico livello, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e CRE del primo lotto di parcheggio, a fianco della via Navertino con quadro economico pari ad € 60.000,00

€ 5.500,00 + ccp 4% + IVA 22%

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva in un unico livello, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e CRE del secondo lotto di parcheggio, che comprende in primis l'allargamento della strada che dalla chiesetta di San Fiorino conduce alla località Navertino e la realizzazione di una porzione di parcheggio dipendentemente dalle risorse economiche, con quadro economico pari ad € 380.000,00

€ 35.500,00 + ccp 4% + IVA 22%

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. Le spese conglobate, comprese le modalità di erogazione, sono disciplinate dall'articolo 29.
4. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche verificabili:
   a) in sede di approvazione della progettazione affidata a causa della modifica dell'importo dei lavori da appaltare;
   b) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.
5. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A. alle aliquote di legge.
6. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, estranee al presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalità dello stesso, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
7. Le prestazioni contrattuali sono da considerare integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, anche nel caso nella determinazione del corrispettivo siano stati omessi o pretermessi alcuni parametri in corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni.

Art. 16. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. Non è previsto alcun adeguamento dei corrispettivi.

Art. 17. (Modalità di erogazione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 15, eventualmente diminuiti delle penali di cui all'articolo 20, verranno erogati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla presentazione della relativa fattura al protocollo comunale e con le seguenti modalità:

   I. Studio di prefattibilità 100% all'approvazione dello stesso;
   II. 2. Progetto 1° lotto parcheggio:
      a. 50% all'approvazione del progetto esecutivo;
      b. 50% all'approvazione del CRE;
   III. 3. Progetto 2° lotto parcheggio:
      a. 50% all'approvazione del progetto esecutivo;
      b. 50% all'approvazione del CRE;

2. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, in occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposte le pertinenti spese conglobate, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.
4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 31, comma 1.
5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:
   a) al permanere dell'efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all'articolo 26;
   b) all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008;
   c) all'accertamento di inadempimenti contributivi presso le Casse professionali pertinenti e, in caso il Tecnico affidatario abbia dipendenti, anche all'accertamento di inadempimenti contributivi e assicurativi mediante consultazione del DURC;
   d) alla presentazione della seguente documentazione:
      - nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;

- fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CUP, del CIG;
- indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato in caso di variazione;
- annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 5.
7. Il Tecnico affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

Art. 18. (Durata dell'incarico e termini)

1. Se non di seguito specificato, le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia stata comunicata l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui al Capo 2, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati come segue:

Fasi	Descrizione fase	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni
I)	Studio di prefattibilità	30 (trenta)
II)	Progettazione esecutiva e CSP 1° lotto parcheggio	45 (quarantacinque)
III)	Progettazione esecutiva e CSP Intervento di realizzazione parcheggi e allargamento della via Milano sino alla via Navertino	60 (sessanta) dall'approvazione dello studio di prefattibilità
IV)	Direzione lavori e CSE degli interventi II) e III)	Termine legato alla durata dei lavori

V)	Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi ii) e III)	sei mesi dall'ultimazione dei lavori

3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e accessorie connesse alla predetta progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.

5. I termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

   a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico affidatario;

   b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione ai sensi dell'ordinamento;

   c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza.

Art. 19. (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi

del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

Capo 4. RAPPORTI SINALLAGMATICI

Art. 20. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 15, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 18, come specificato nel seguito.
2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine finale, la penale è ridotta della metà.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili, l'omessa riservatezza di cui all'articolo 21 e le omesse o tardive segnalazioni di cui all'articolo 22. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico affidatario.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

Art. 21. (Riservatezza e coordinamento)

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti coinvolte nell'emissione degli atti di assenso.
4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto.
5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo.

Art. 22. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali)

1. Il Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche.
2. Al Tecnico affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i doveri comportamentali e di condotta:

a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con l'Amministrazione committente con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico;

b) astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);

c) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall'Amministrazione committente in attuazione rispettivamente dell'articolo 1, commi 5 e 6, e dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2010;

d) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

3. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio Territoriale del Governo e all'Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articolo 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

5. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario o con rappresentanza legale.

Art. 23. (Risoluzione, recesso, sospensione o altra interruzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 22, commi 3 e 4, il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi:
   a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 27;
   b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;
   c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
   d) superamento del limite massimo delle penali di cui all'articolo 20 comma 4;
   e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 28;
   f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. In caso di Tecnico affidatario strutturato in forma associata o societaria, le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), è disposta quando la struttura del Tecnico affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.
5. Il contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:
   a) sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;
   b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 94, comma 2, del Codice dei contratti.
6. L'amministrazione committente può altresì recedere unilateralmente dal Contratto oppure interromperlo o sospenderlo definitivamente; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile.
7. In ogni caso l'Amministrazione committente dall'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'eventuale applicazione delle penali se maturate o l'addebito di eventuali danni risarcibili.
8. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono posti in atto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli .

Art. 24. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'art. 210 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente,

dal presente contratto, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e all'Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 210 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.

2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 212 del Codice dei contratti.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Brescia. E' esplicitamente esclusa la competenza arbitrale.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini di cui all'articolo 22, commi 2 e 3
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

Art. 25. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 15 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al seguente comma 4, gli incontri con il RUP e gli altri organi dell'Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all'avanzamento delle prestazioni.

4. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque Autorità pubblica, per l'illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 10 (dieci). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 14, limitato a un solo professionista.
5. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Tecnico affidatario è redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.

Capo 5. DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 26. (Garanzie e assicurazioni)

1. In applicazione estensiva degli articoli 53, comma 1, del Codice dei contratti, non è richiesta la produzione della garanzia provvisoria mentre è prevista la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi del comma 4.

2. La garanzia definitiva andrà presentata alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme con quanto disposto dall'art. 117, c. 13 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, Il Tecnico affidatario deve dotarsi prima dell'approvazione del progetto esecutivo di polizza di "responsabilità civile generale", che può essere l'estensione della polizza di cui al punto 3, con specifico riferimenti ai lavori progettati. Tale polizza:

   a) deve coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro, ed essere conforme al quanto previsto dal comma 12 dell'art. 117 del Codice degli appalti;

   b) deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico affidatario è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria

competenza, stipulata con _____, n. _____ in _____, con validità fino al _____, con un massimale di euro _____.

4. La mancata presentazione di una della dichiarazione o delle polizze di cui ai commi 2 e 3 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti.

Art. 27. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
   a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti;
   b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale sono allegati n. ____ certificati di regolarità contributiva.
3. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del Tecnico affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 2.

Articolo 28. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario)

1. Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi del medesimo art. 119, comma 4:
   - il subappalto è possibile solo previa autorizzazione della Stazione appaltante;
   - il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di opere che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato;
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

4. Data la specificità dei servizi in oggetto, legati alle qualifiche, esperienze e professionalità proprie del soggetto incaricato, per le quali si è scelto di affidargli l'incarico, è fatto divieto di subappaltare l'attività di progettista, coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori.

5. Il soggetto incaricato potrà avvalersi del supporto di collaboratori, tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità, per l'espletamento di prove, sondaggi, indagini, campionamenti, rilievi, analisi, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per redazione grafica degli elaborati e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'incarico.

   Resta comunque impregiudicata la responsabilità del soggetto incaricato.

6. Resta inteso che nessuna maggiorazione di spesa toccherà al Comune per detti subappalti/subaffidamenti e che, ai fini dell'incarico di cui al presente capitolato, il rapporto professionale intercorre unicamente con il Soggetto incaricato.

Capo 6. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29. (Spese conglobate)

1. Le spese conglobate non costituiscono corrispettivo, bensì un importo forfetario onnicomprensivo a titolo di rimborso delle spese di qualunque genere e importo (comprese ma non solo spese generali, spese d'ufficio, cancelleria, riproduzioni, viaggi e trasferte ecc.) senza obbligo di rendicontazione, e di oneri accessori (compensi ma non soli oneri per collaborazioni, aggiornamento professionale, disponibilità di hardware e software specifico ecc.) indipendentemente dall'onere effettivamente sostenuto, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1467 del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 143 del 1949, le spese conglobate, si intendono ripartite convenzionalmente tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza dell'importo delle singole fasi.
4. Il RUP può disporre, su richiesta del Tecnico affidatario, l'erogazione delle spese conglobate anche in anticipo rispetto all'erogazione dei corrispettivi di cui all'articolo 22 alle seguenti condizioni:
   a) l'erogazione è limitata alla fase prestazionale di riferimento;
   b) non può essere, se più di una, di importo superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo delle spese conglobate pertinenti la fase prestazionale avviata;
   c) la fase prestazionale a cui si riferisce la quota delle spese da erogare deve essere effettivamente e utilmente avviata.

Art. 30. (Sostituzioni soggettive)

1. Non sono ammesse modifiche ad una o più d'una delle persone fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti già appartenenti con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario.
2. In caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o possono causare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, ovvero nel caso di cui all'articolo 120, comma 1, lettera d), numero 2), oppure all'articolo 124 del Codice dei contratti, la sostituzione di una delle persone fisiche titolari delle professionalità che hanno consentito l'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa consenso dell'Amministrazione committente. In assenza di diniego motivato alla sostituzione, il Contratto è risolto.
3. In ogni caso del verificarsi di eventi di cui ai commi 1 e 2 è data tempestiva comunicazione al RUP da parte del Tecnico affidatario.

Art. 31. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 15.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
   a) per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
   b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal

bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 32. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ (oppure) presso la propria sede in _____.
2. Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il seguente rappresentante legale _____.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il RUP di cui all'articolo 15 del Codice dei contratti.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al domicilio di cui al comma 1 oppure al soggetto di cui al comma 2, anche in forma di posta elettronica, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al RUP di cui al comma 3.

Art. 33. (Trattamento dei dati personali)

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della procedura d'appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura d'appalto in oggetto;

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla procedura d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borno.

Art. 34. (Disposizioni transitorie)

1. Il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti;

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico affidatario.

_____, lì _____

Il Tecnico affidatario: Per l'Amministrazione committente